

**DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA E DI SANITA' PUBBLICA  
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
"SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE" (CLASSE LM-SNT1)**

**Indice:**

<b>Art. 1 – Premesse e finalità</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Art. 3 - Organizzazione didattica</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 5 – Esami e verifiche del profitto</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 9 – Piani di studio</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 10 – Prova finale</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 12 – Tutorato</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 15 - Norme finali e transitorie</b>	<b>pag. 6</b>

**Art. 1 – Premesse e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM-SNT1) di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale [www.university.it](http://www.university.it). Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia [www.unimore.it](http://www.unimore.it).

**Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione**

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e ad una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS e dal bando, emanato annualmente dall'Università di Modena e Reggio Emilia in conformità alla normativa vigente, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari, unitamente al possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
  - diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella Classe 1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
  - diploma universitario triennale, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella Classe 1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
  - titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella Classe di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.

Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.

Il possesso dei requisiti curriculari, nonché delle conoscenze e competenze richieste, è verificato secondo le modalità e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie fissati da un apposito decreto ministeriale.

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere un'adeguata preparazione iniziale su argomenti stabiliti in base alle indicazioni del MIUR, che sono:

- teoria e pratica delle professioni ricomprese nella classe di laurea magistrale,
- cultura generale e ragionamento logico,
- regolamentazione dell'esercizio professionale e legislazione sanitaria,
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica, inglese,
- scienze umane e sociali.

Essa viene verificata attraverso una prova concorsuale di preparazione ministeriale, predisposta autonomamente da ciascun ateneo, tenuto conto delle indicazioni ministeriali contenute nel Decreto ministeriale 15 luglio 2013, n. 612 e successive modifiche che fissa gli argomenti e la composizione numerica dei quesiti.

### **Art. 3 - Organizzazione didattica**

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale [www.university.it](http://www.university.it). Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia [www.unimore.it](http://www.unimore.it).

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale [www.university.it](http://www.university.it) oppure sul sito [www.sio.unimore.it](http://www.sio.unimore.it).

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale [www.university.it](http://www.university.it) oppure sul sito [www.sio.unimore.it](http://www.sio.unimore.it).

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

### **Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale**

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

### **Art. 5 – Esami e verifiche del profitto**

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativi.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività

formative:

- 1) caratterizzanti;
- 2) affini o integrative;
- 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o lavoro di gruppo o altre modalità individuate dai docenti responsabili del Corso. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante il superamento di un esame, secondo le modalità stabilite e debitamente pubblicizzate prima dell'inizio dell'anno accademico.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati attraverso la realizzazione di un project work, da parte dello studente tirocinante, in relazione all'ambito del percorso effettuato (organizzativo, formativo o di ricerca), che sarà presentato e discusso in presenza dei docenti coordinatori delle attività di stage.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati/riconosciuti da parte del docente che ha coordinato tale attività d'intesa con lo studente, nell'ambito della valutazione del proprio corso o in eventuale collaborazione con altri docenti e relative prove di valutazione ricercando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta coincidenza dei contenuti delle singole attività.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula (riferite ai singoli moduli d'insegnamento qualora trattasi di corso integrato) e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto.

La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

Per ogni attività formativa, non è consentita l'iscrizione ad appelli d'esame nel caso di mancato raggiungimento della soglia del 75% della frequenza. A fronte di situazioni eccezionali debitamente documentate e tendenzialmente riferibili a motivazioni di salute, è tuttavia facoltà dei docenti individuare, d'intesa col CCdS, modalità integrative atte a permettere il raggiungimento della soglia del 75% di frequenza.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 4 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi**

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, è richiesta l'acquisizione del numero minimo di frequenze previsto per ciascuna attività formativa del primo anno. Eventuali eccezioni, debitamente motivate a questa regola, specie in riferimento agli studenti che si trasferiscono 'in entrata', sono deliberate dal CCdS.

Pertanto lo studente viene iscritto come ripetente se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto tutte le attestazioni di frequenza.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

#### **Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti**

1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.

#### **Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti**

1. Il trasferimento di altra classe di corsi di studio è consentito previo superamento della prova di ingresso secondo le modalità definite dall'apposito bando.

Il trasferimento da altri corsi di studio della medesima classe è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze possedute ricorrendo eventualmente a colloqui.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS, previa presentazione della domanda, nei tempi stabiliti da apposito bando: se lo studente proviene da un CdS della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non può essere inferiore al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

#### **Art. 9 – Piani di studio**

1. Il CdS è articolato su un unico Piano degli Studi conforme all'ordinamento didattico del corso.

2. All'interno del Piano degli Studi sono previste delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte fra tutte quelle offerte nell'ateneo.

3. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente possono essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo previa autorizzazione del CdS con le modalità di seguito specificate. Possono essere ritenute coerenti con il progetto formativo anche attività formative che non siano insegnamenti, quali un periodo di tirocinio.

Le scelte relative a tali attività sono effettuate dallo studente attraverso:

1. identificazione di un corso, che copra il numero di crediti minimi richiesti dal piano di studi o di un tirocinio di durata non inferiore a n. 75 ore;

2. contatto con il docente titolare del corso individuato o tutor aziendale e verifica della disponibilità;

3. comunicazione scritta del corso scelto al docente coordinatore dell'insegnamento e alla segreteria didattica (periodo, durata, contenuti, obiettivi, competenze che si intende raggiungere, motivazione alla scelta) per approvazione con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all'inizio del corso stesso;

4. invio dell'esito dell'esame, con votazione espressa in trentesimi, da parte del docente titolare del corso a scelta al coordinatore dell'insegnamento e/o alla segreteria didattica.

Esse sono registrate con il voto in trentesimi e il numero di CFU che a loro compete.

#### **Art. 10 – Prova finale**

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella

presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono almeno sei mesi prima dalla data prevista di laurea sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS. Un'apposita commissione, costituita dal Consiglio di Corso, potrà disporre, in caso di eccessiva numerosità delle tesi di laurea richieste ad un singolo docente e dopo aver acquisito il parere del laureando, l'attribuzione del ruolo di relatore ad altro docente.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Rettore dell'Università e sono composte da non meno di 5 e non più di 11 membri, scelti tra i docenti del Corso.

4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono ripartiti tra preparazione e dissertazione della tesi limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del progetto Erasmus.

#### **Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale**

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante, con particolare riferimento alla qualità scientifica del lavoro di tesi svolto ed alle sue modalità di presentazione.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata sulla base dei CFU assegnati ad ogni singolo insegnamento; per i laureandi candidati alla votazione di 110/ 110 che abbiano conseguito almeno due votazioni di 30/ 30 e lode nell'iter formativo del corso, può essere proposta l'attribuzione della lode.

b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 8 punti.

4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni), fatto salvo l'obbligo di aver completato l'attività di tirocinio e tutte le attività formative. In tal caso è possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

#### **Art. 12 – Tutorato**

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dalla Facoltà. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

#### **Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica**

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il Gruppo AQ vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento/Scuola.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività

di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

#### **Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi**

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi [www.unimore.it](http://www.unimore.it) e [www.diclisn.unimore.it](http://www.diclisn.unimore.it).

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

#### **Art. 15 - Norme finali e transitorie**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.